

---

## Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI)

del 7 febbraio 2012 (stato 1 giugno 2016)

---

emanata dal Governo il 7 febbraio 2012

visti l'art. 45 della Costituzione cantonale<sup>1)</sup>, nonché gli art. 5, 6, 7, 8 e 9 della legge cantonale sulla geoinformazione<sup>2)</sup>

### 1. Disposizioni generali

#### Art. 1 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica ai geodati di base del diritto cantonale, nonché agli altri geodati del Cantone, fatta eccezione per i dati del catasto delle condotte. \*

<sup>2</sup> Essa si applica in via sussidiaria ai geodati di base del diritto federale per i quali sono competenti il Cantone o un ente territoriale subordinato.

<sup>3</sup> Sono fatte salve norme particolari contenute in altri atti normativi.

#### Art. 2 Applicabilità del diritto federale

<sup>1</sup> Nel campo d'applicazione della presente ordinanza sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell'ordinanza federale sulla geoinformazione<sup>3)</sup>.

#### Art. 3 Definizioni

<sup>1</sup> Qualità: la qualità dei geodati si misura ai criteri della completezza, della consistenza logica, della precisione, dell'attualità e della correttezza contenutistica.

<sup>2</sup> Sistema d'informazione geografica (SIG): un sistema d'informazione geografica è un sistema per il rilevamento, l'elaborazione, l'amministrazione, l'analisi e la presentazione di dati geografici. I sistemi di geoinformazione includono l'hardware e il software necessari, come pure i geodati.

---

<sup>1)</sup> CSC [110.100](#)

<sup>2)</sup> CSC [217.300](#)

<sup>3)</sup> RS [510.620](#)

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

<sup>3</sup> Organo cantonale preposto: con organo cantonale preposto va inteso sia il servizio specializzato ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge cantonale sulla geoinformazione, sia il servizio cantonale che esercita la vigilanza sui geodati cantonali il cui rilevamento, aggiornamento e gestione rientra nel settore di competenza dei comuni o delle regioni.

## 2. Organizzazione e competenze

### Art. 4 Commissione SIG

<sup>1</sup> La Commissione SIG:

- a) tratta tutti gli affari nel settore della geoinformazione che sono di importanza interdipartimentale oppure che concernono gli interessi generali del Cantone;
- b) segue gli sviluppi nel settore della geoinformazione e sviluppa strategie;
- c) consiglia il Governo nel settore della geoinformazione.

<sup>2</sup> Essa è composta da al massimo dieci membri, nonché dal presidente.

<sup>3</sup> Ciascun Dipartimento designa da uno a due membri. Vanno considerati i collaboratori dei servizi specializzati che partecipano al SIG.

<sup>4</sup> Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità nomina il presidente.

### Art. 5 Ufficio

<sup>1</sup> Nel settore della geoinformazione, l'Ufficio con il Centro di competenze SIG è competente per i compiti seguenti:

- a) coordinamento delle attività dell'Amministrazione cantonale;
- b) preparazione degli affari e gestione del segretariato per la Commissione SIG;
- c) collaborazione allo sviluppo di norme tecniche;
- d) consulenza a servizi cantonali;
- e) gestione del sistema d'informazione geografica centrale SIG dell'Amministrazione cantonale;
- f) emanazione delle necessarie istruzioni tecniche con la collaborazione degli organi cantonali preposti.

<sup>2</sup> Nel settore dei geodati cantonali esso è competente per tutti i compiti affidati dall'ordinanza federale sulla geoinformazione all'Ufficio federale di topografia.

<sup>3</sup> Esso ha diritto di impartire istruzioni ai servizi specializzati del Cantone.

### Art. 6 Organo cantonale preposto

<sup>1</sup> Se l'ordinanza federale sulla geoinformazione attribuisce un compito al servizio specializzato competente nel caso specifico, nel settore dei geodati cantonali è competente per questo compito l'organo cantonale preposto.

<sup>2</sup> Esso è competente per la concessione, la limitazione o il rifiuto dell'accesso ai geodati federali o cantonali limitatamente accessibili al pubblico.

**Art. 7** Consultazione di cerchie interessate

<sup>1</sup> Nella preparazione di decisioni strategiche nel settore della geoinformazione con effetti anche esterni all'Amministrazione cantonale vanno consultate le cerchie interessate.

**3. Geodati e geoservizi****Art. 8** Cataloghi di geodati

<sup>1</sup> Il Dipartimento tiene:

- a) un catalogo dei geodati di base del diritto federale con l'indicazione delle competenze nel Cantone dei Grigioni;
- b) un catalogo dei geodati di base del diritto cantonale con l'indicazione delle competenze, del livello di autorizzazione all'accesso, dell'appartenenza al catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà e della necessità di mettere a disposizione un servizio di telecaricamento;
- c) un catalogo degli altri geodati pubblici del Cantone con l'indicazione delle competenze.

<sup>2</sup> Esso provvede a un'adeguata pubblicazione di questi cataloghi.

**Art. 9** Dati di riferimento

<sup>1</sup> I geodati di base vincolanti per i proprietari vengono referenziati ai dati della misurazione ufficiale. Per quanto opportuno, questo vale anche per i geodati di base vincolanti per le autorità.

**Art. 10** Ampliamenti di modelli di geodati

<sup>1</sup> Se necessario, il servizio specializzato può ampliare i modelli di geodati minimi della Confederazione per soddisfare le esigenze cantonali supplementari.

**Art. 11** Lingua di descrizione

<sup>1</sup> L'Ufficio stabilisce la lingua di descrizione generale per i geodati di base e per i metadati. A tal proposito considera lo stato della tecnica e le normative a livello nazionale e internazionale.

**Art. 12** Qualità

<sup>1</sup> Il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati ne assicura la qualità.

<sup>2</sup> L'Ufficio mette a disposizione strumenti per valutare la qualità liberamente utilizzabili.

### **Art. 13**          Storicizzazione

<sup>1</sup> La storicizzazione viene effettuata dal servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione.

<sup>2</sup> La storicizzazione può essere svolta dall'organo cantonale preposto.

### **Art. 14**          Tenuta e archiviazione di geodati

#### 1. Servizi specializzati cantonali

<sup>1</sup> I geodati dei servizi specializzati cantonali vengono tenuti nel sistema d'informazione geografica centrale dell'Amministrazione cantonale.

<sup>2</sup> L'Ufficio mette a disposizione l'infrastruttura necessaria all'archiviazione e alla storicizzazione.

<sup>3</sup> In accordo con il servizio specializzato e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.

### **Art. 15**          2. Servizi specializzati comunali e regionali

<sup>1</sup> I geodati che vengono rilevati, aggiornati e amministrati dai comuni e dalle regioni vanno da questi archiviati in un sistema adeguato.

<sup>2</sup> L'archiviazione può anche essere svolta dall'organo cantonale preposto.

<sup>3</sup> In accordo con l'organo cantonale preposto e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.

### **Art. 16**          Archiviazione a lungo termine

<sup>1</sup> L'Archivio di Stato è competente per l'archiviazione a lungo termine dei geodati degni di archiviazione.

### **Art. 17**          Indicazione dell'attualità

<sup>1</sup> Tutti gli utenti devono indicare l'attualità dei geodati federali e cantonali.

### **Art. 18**          Istruzioni tecniche

<sup>1</sup> L'Ufficio può emanare istruzioni tecniche relative ai modelli di rappresentazione, ai geometadati, alla qualità, alla storicizzazione, all'archiviazione di geodati e ai geoservizi con la cooperazione degli organi cantonali preposti.

#### **4. Trasmissione di geodati**

**Art. 19** Scambio di dati tra autorità

<sup>1</sup> Su richiesta, il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione concede ad altri servizi del Cantone, delle regioni o dei comuni accesso ai geodati di base attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non è possibile, in un'altra forma elettronica adatta.

**Art. 20** Trasmissione di geodati di base

<sup>1</sup> I servizi comunali o regionali competenti per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione sono tenuti a consegnare entro il termine stabilito dall'organo cantonale preposto i geodati destinati alla pubblicazione e alla fornitura.

#### **5. Disposizioni finali**

**Art. 21** Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2012.

## Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
07.02.2012	15.02.2012	atto normativo	prima versione	-
17.05.2016	01.06.2016	Art. 1 cpv. 1	modifica	2016-008

**Tabella modifiche - Secondo articolo**

<b>Elemento</b>	<b>Decisione</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Cambiamento</b>	<b>Rimando AGS</b>
atto normativo	07.02.2012	15.02.2012	prima versione	-
Art. 1 cpv. 1	17.05.2016	01.06.2016	modifica	2016-008